Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 14 aprile 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 16 *gennaio* 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1961
registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 305

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

IACONIS Carlo di Umberto, classe 1927, partigiano combattente. — Giovane partigiano, subito dopo l'armistizio si univa ad un gruppo di ardimentosi carabinieri offertisi per disattivare i congegni esplosivi lungo il molo del porto di Salerno, onde evitare, nella imminenza dello sbarco delle truppe alleate, la distruzione delle attrezzature portuali da parte dei tedeschi. Nonostante la vigilanza armata, con continuo e gravissimo pericolo, eseguiva la ricognizione degli ordigni e, condotti poi sul posto gli altri volontari, prendeva attiva parte alle rischiose operazioni di disinnescamento ultimate all'alba con il plauso dei Comandi militari alleati, che avevano, così, grandemente facilitate le operazioni di sbarco. Fulgido esempio di generoso ardimento e di grande amore per la Patria. — Salerno, 8-9 settembre 1943.

Decreto presidenziale 6 *febbraio* 1961

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

« ALLA MEMORIA »

LECCI Mario di Vittorio, classe 1924, partigiano combattente. — Giovane combattente, durante una ardimentosa azione di collegamento si impegnava col nemico in impari lotta finchè cadeva colpito a morte. — Rio Dogaia (San Miniato), 8 agosto 1944.

Decreto presidenziale 6 *febbraio* 1961

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

« ALLA MEMORIA »

AZEGLIO Dero fu Giovanni, nato a Vallemosso (Vercelli) il 16 gennaio 1923, partigiano combattente. — Comandante di distaccamento, ad un improvviso attacco nemico reagiva immediatamente, incitando i propri uomini con l'esempio e con la parola. Colpito mortalmente, cadeva da prode. — Castello di Masino, 18 febbraio 1945.

Decreto presidenziale 6 *febbraio* 1961

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

« ALLA MEMORIA »

AMPARONE Mario di Domenico, classe 1924, partigiano combattente. — Durante un furioso combattimento, benchè ferito continuava nell'azione fino all'esaurimento delle munizioni. Sopraffatto, veniva barbaramente trucidato. — Val Infernotto di Bagnolo, 17 dicembre 1944.

Decreto presidenziale 6 *febbraio* 1961

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

ODDI Vincenzo fu Giuseppe, nato a San Secondo Parmese (Parma) il 5 luglio 1911, partigiano combattente. — Partecipava valorosamente ad una azione contro alcuni reparti di retroguardia tedeschi in ritirata che venivano impegnati fino al sopraggiungere di pattuglie degli Alleati. — Roma, 3 giugno 1944.

(2126)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1900.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia ad acquistare due locali siti in Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli

Uffici provinciali della economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni numeri 16 e 70 dell'8 gennaio e del 26 febbraio 1960, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia ha stabilito di acquistare due locali attigui alla propria sede per la migliore sistemazione dei servizi d'istituto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è autorizzata ad acquistare dalla S.p.A. Luigi Ettore Medioli Impresa Costruzioni « L.E.M.I. C. » due locali di mq. 68 complessivamente siti in Reggio Emilia a pianterreno dell'isolato S. Rocco, alle condizioni previste nelle deliberazioni n. 16 e n. 70 dello 8 gennaio e del 26 febbraio 1960.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1960

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. **1901**.

Classificazione fra i comprensori di bonifica di seconda categoria del Consorzio sesto circondario « Canale di Cento », in provincia di Ferrara, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda 31 dicembre 1952, con la quale il Consorzio sesto circondario « Canale di Cento » con sede in Cento (Ferrara) ha chiesto la classifica del proprio territorio fra i comprensori di bonifica ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Ritenuto che il territorio stesso si estende per ettari 9164 nel versante sud-occidentale della provincia di Ferrara, nel quale è urgente adeguare il regime idraulico esistente al complesso delle sistemazioni attuate nel Ferrarese, con particolare riflesso ai lavori di costruzione del canale Emiliano-Romagnolo, cui il Consorzio « Canale di Cento » è direttamente interessato;

Che ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Visto il parere n. 2 espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura nell'adunanza generale del 26 ottobre 1960;

Visto l'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il territorio del Consorzio sesto circondario « Canale di Cento » in provincia di Ferrara, della estensione di ettari 9164, delimitato da nord ad ovest e da sud ad est rispettivamente dai comprensori di bonifica del Cavo Tassone di Ferrara, del Cavamento Palata, della Renana di Bologna e del terzo circondario di Ferrara, è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di seconda categoria sulla base della corografia, che munita del « visto » del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

RUMOR — TAVIANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. **1902**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Pisa.

N. 1902. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Pisa, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. **221**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia ad acquistare alcuni locali, siti in Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 273 del 28 giugno 1960, con la quale la Camera di commercio, industria e agricol-

tura di Reggio Emilia ha stabilito di acquistare alcuni locali per l'ampliamento e la sistemazione dei propri uffici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è autorizzata ad acquistare dalla S.p.A. Ingg. Degola e Ferretti, di Reggio Emilia, alcuni locali della superficie complessiva di mq. 146, siti in Reggio Emilia, viale Zanti, alle condizioni previste nella deliberazione n. 273, del 28 giugno 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1961

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 222.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 97. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di: « Tecnologie alimentari »;

Art. 99. — Il comma sesto è sostituito dal seguente: « L'insegnamento biennale di Fisica sperimentale comporta un'esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Gli articoli dal 463 al 466 relativi alla Scuola di perfezionamento in Endocrinologia e malattie metaboliche sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento e con la seguente nuova denominazione.

Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie metaboliche

Art. 463. — Il corso degli studi della Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie metaboliche ha la durata di tre anni.

Il numero massimo degli iscritti è di venti.

Art. 464. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1) Anatomia normale delle ghiandole endocrine;
2) Biochimica e farmacodinamica endocrina e metabolica;
3) Fisiologia endocrina e metabolica;
4) Biotipologia umana, auxologia e genetica medica;
5) Anatomia patologica endocrina e metabolica;
6) Semeiotica delle malattie endocrine e metaboliche;
7) Esercitazioni di endocrinologia sperimentale e di chimica clinica;
8) Patologia e clinica delle ghiandole endocrine e del metabolismo;
9) Terapia delle malattie endocrine e metaboliche.

Art. 465. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei tre anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami di profitto verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Art. 466. — A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in Endocrinologia e malattie metaboliche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 223.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Terapia fisica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 224.

Autorizzazione alla emissione di un francobollo celebrativo del XIX centenario dell'arrivo dell'Apostolo Paolo in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità dell'emissione di una serie di francobolli celebrativi del XIX centenario dello arrivo dell'Apostolo Paolo a Roma;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del XIX centenario dell'arrivo dell'Apostolo Paolo a Roma.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e ne saranno indicati i termini di validità e di cambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 16. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli) — costituito, per legge, di 30 membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 6 novembre 1960, da vari gruppi politici, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 5 dicembre 1960, nessuno dei consiglieri riuscì a conseguire — nelle due votazioni libere ed in quella di ballottaggio — la maggioranza assoluta dei voti richiesta, per la elezione del sindaco, dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, mentre nella successiva seduta di seconda convocazione, del 12 stesso mese, si ebbe a registrare la mancanza del numero legale di presenti prescritto, per la validità della seduta stessa, dal quarto comma della norma citata.

Allo scopo, allora, di porre formalmente il Consiglio comunale di fronte alle proprie responsabilità, il Prefetto di Napoli dispose due successive convocazioni dell'Organo stesso, per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida, rivolta ai singoli consiglieri che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti poichè in entrambe le riunioni suddette — del 21 e 23 gennaio scorso — non si realizzava il prescritto numero legale di presenti, per cui la deliberazione di nomina del sindaco, adottata, ciononostante, dal Consiglio, nella seconda seduta, doveva essere annullata dal prefetto, per la sua manifesta illegittimità.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente ne ha proposto lo scioglimento a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'Ente, coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, nella persona del vice prefetto ispettore f. f. dott. Marcello Ricciardi.

Roma, addì 27 marzo 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 marzo 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Marcello Ricciardi, vice prefetto ispettore ff. è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 marzo 1961

GRONCHI

SCELBA

(2231)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1960.

Determinazione del contingente di melasso di canna da importare in esenzione da dazio nel 1961 per la fabbricazione di foraggi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105;

Vista la nota alla voce 17.03 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di melasso di canna destinato alla fabbricazione dei foraggi melassati, da importare in esenzione da dazio, ai sensi della nota alla voce 17.03 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, è fissato, per l'anno 1961, in tonnellate quindicimila.

Art. 2.

Per la concessione dell'agevolazione saranno osservate le norme stabilite dal decreto ministeriale 5 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1953, registro n. 11 Finanze, foglio n. 322.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1961
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 334. — BENNATI

(2234)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1961.

Ulteriore attribuzione di fondi alla provincia di Trento per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 614.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1959, registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 220, con il quale sono state, fra l'altro, dettate norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 614, concernente la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti dalle Cantine sociali e dagli Enti gestori degli ammassi volontari per la corresponsione di anticipazioni agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1959;

Vista la tabella di ripartizione del contributo statale tra le Provincie allegata al predetto decreto nella quale risulta che alla provincia di Trento è stata attribuita la somma di L. 32 milioni;

Considerato che sull'importo riservato alla corresponsione dei contributi di cui all'art. 2 della citata legge n. 614, si sono rese disponibili delle somme che non sono state utilizzate da altre Provincie;

Ritenuta la necessità di integrare la quota di contributo già assegnata alla provincia di Trento;

Decreta:

In aggiunta alla somma di L. 32 milioni attribuita alla provincia di Trento per gli scopi di cui alle premesse, è assegnata un'ulteriore somma di L. 3 milioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1961
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 61

(2251)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1961.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 17 marzo, 2 luglio e 30 luglio 1960, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 6 luglio 1960, registro n. 27, foglio n. 361, il 20 agosto 1960, registro n. 51, foglio n. 108, e 3 novembre 1960, registro n. 77, foglio n. 12;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 9 gennaio 1961;

Ricorrendo le condizioni dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che provede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti dalla zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, numero 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	3 febbraio 1961	2 agosto 1961
2. Ananas, per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 13 gennaio 1961).	Decreto ministeriale 2 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 4 ottobre 1960).	14 gennaio 1961	13 luglio 1961
3. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autoveture (con validità fino al 26 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	27 febbraio 1961	26 agosto 1961
4. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio e di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 26 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	27 febbraio 1961	26 agosto 1961
5. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	11 febbraio 1961	10 agosto 1961
6. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	12 febbraio 1961	11 agosto 1961
7. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	11 febbraio 1961	10 agosto 1961
8. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	27 febbraio 1961	26 agosto 1961
9. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	11 febbraio 1961	10 agosto 1961
10. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	3 febbraio 1961	2 agosto 1961
11. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessunti (con validità fino al 28 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	1° marzo 1961	31 agosto 1961
12. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 28 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	1° marzo 1961	31 agosto 1961

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
13. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	18 febbraio 1961	17 agosto 1961
14. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	28 febbraio 1961	27 agosto 1961
15. Pelli grezze, non buone da pellicceria, per essere gropponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite, e quindi riesportate anche in forma di gropponi o di frassame (con validità fino al 3 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 17 marzo 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 3 agosto 1960).	4 febbraio 1961	3 agosto 1961
16. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	11 febbraio 1961	10 agosto 1961
17. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	18 febbraio 1961	17 agosto 1961
18. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	3 febbraio 1961	2 agosto 1961
19. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta tussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezionati, ecc. (con validità fino al 26 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	27 febbraio 1961	26 agosto 1961
20. Sughero naturale grezzo, di spessore superiore ai m/m 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori in esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione (con validità fino al 27 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	28 febbraio 1961	27 agosto 1961
21. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	3 febbraio 1961	2 agosto 1961
22. Tricloro-etanolo, triton, oroton, per la produzione di insetticidi (con validità fino al 25 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	26 febbraio 1961	25 agosto 1961
23. Tubi flessibili di cartone fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 28 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	1° marzo 1961	31 agosto 1961
24. Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature di occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 febbraio 1961).	Decreto ministeriale 30 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960).	11 febbraio 1961	10 agosto 1961

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1961
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 376. — BENNATI

(2235)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna n. 97/1719 in data 6 marzo 1961, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del signor Menegon Floriano rappresentante dell'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) di Ravenna con il sig. Nitti Generoso Mario;

Vista la lettera datata 24 gennaio 1961 dell'Unione sindacale provinciale di Ravenna con cui si richiede la sostituzione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Nitti Generoso Mario è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna quale rappresentante dell'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) di Ravenna in sostituzione del signor Menegon Floriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1961

Il Ministro: SULLO

(2239)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Trento;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trento n. 5565 in data 2 marzo 1961, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione per collocamento a riposo del geom. Stedile Attilio rappresentante del Genio civile di Trento, con il geom. Innocenti Romeo;

Vista la lettera datata 24 febbraio 1961 del Genio civile con cui si richiede la sostituzione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Innocenti Romeo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Trento quale rappresentante del Genio civile di Trento in sostituzione del geom. Stedile Attilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1961

Il Ministro: SULLO

(2238)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli n. 3410 in data 7 marzo 1961, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per rinuncia, del signor Parisi Fiore rappresentante della C.I.S.L., in seno alla suddetta Commissione provinciale con il cav. Imbucci Elia;

Vista la lettera datata 1° febbraio 1961 dell'Unione sindacale provinciale di Napoli con cui si richiede la sostituzione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. Imbucci Elia è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quale rappresentante dell'Unione sindacale provinciale di Napoli in sostituzione del sig. Parisi Fiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1961

(2237) *Il Ministro*: SULLO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1961.

Autorizzazione alla Società « The Seven Provinces », con sede a L'Aia e rappresentanza generale in Genova, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami malattie, guasti macchine e films.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « The Seven Provinces », con sede a L'Aia (Olanda) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova — già autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami aeronautica, autoveicoli, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile e trasporti — intesa ad ottenere l'estensione dell'esercizio assicurativo ai rami malattie, guasti macchine e films;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « The Seven Provinces », con sede a L'Aia e rappresentanza generale in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami malattie, guasti macchine e films.

Roma, addì 13 marzo 1961

(2233) *Il Ministro*: COLOMBO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Montopoli Carmine, nato a Castiglione a Casauria (Pescara) il 14 gennaio 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Urbino il 12 novembre 1935.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(2213)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola « L'Ardita », con sede in Belcastro (Catanzaro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1961, il dott. Mazza Vincenzo è nominato liquidatore della disciolta cooperativa agricola « L'Ardita », con sede in Belcastro (Catanzaro) in sostituzione del dott. Mazza Mario.

(2205)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pollica (Salerno)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1961, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 218, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pollica.

Copia di tale decreto munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli Uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(2207)

Revoca del decreto interministeriale 12 giugno 1958, numero 747(57), relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Schio (Vicenza).

Con decreto 24 gennaio 1961, n. 2010, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto la revoca del decreto interministeriale 12 giugno 1958, n. 747(57), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1958, n. 209, concernente il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di terreno in comune di Schio (Vicenza), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 12, Sezione *A*, fra i mappali 242 e 243, della superficie di mq. 580, ed indicata nella allegata planimetria rilasciata in data 17 luglio 1956, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, planimetria che fa parte integrante del decreto 12 giugno 1958, n. 747(57) succitato.

(2154)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 13 aprile 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,90	621,50	621,22	621,75	621,30	621,70	621,75	621,60	621,65	621,35
$ Can.	628,50	628 —	628 —	628,40	627,75	628,20	628,35	628 —	627,95	629 —
Fr. Sv.	143,81	143,73	143,69	143,76	143,70	143,80	143,725	143,80	143,79	143,70
Kr. D.	90,04	89,95	89,96	89,95	90 —	90 —	89,96	90 —	89,95	89,95
Kr. N.	87 —	86,98	87 —	87 —	87,05	87,03	86,995	87 —	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,35	120,20	120,20	120,235	120,25	120,31	120,245	120,25	120,24	120,25
Fol.	173,08	172,80	172,80	172,84	173 —	172,96	172,835	172,90	172,81	172,80
Fr. B.	12,46	12,42	12,4175	12,4225	12,415	12,44	12,426	12,43	12,42	12,43
Fr. Fr. (N.F.)	126,92	126,84	126,79	126,865	127 —	126,90	126,87	126,90	126,85	126,85
Lst.	1740,40	1740 —	1739,50	1739,95	1739,50	1741,07	1740,05	1740,35	1740,25	1739,75
Dm. occ.	156,65	156,57	156,51	156,595	156,55	156,62	156,575	156,60	156,58	156,55
Scell. Austr.	23,85	23,85	23,835	23,845	23,85	23,85	23,8475	23,90	23,85	23,85
Escudo Port.	21,74	21,70	21,70	21,73	21,75	21,74	21,70	21,73	21,73	21,73

Media dei titoli del 13 aprile 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	81,80
Id. 3,50 % 1902	79,20
Id. 5 % 1935	108,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,40
Id. 5 % 1936	102,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,475
B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,75
1 Dollaro canadese	628,375
1 Franco svizzero	143,742
1 Corona danese	89,955
1 Corona norvegese	86,997
1 Corona svedese	120,24
1 Fiorino olandese	172,837
1 Franco belga	12,424
1 Franco nuovo (N.F.)	126,867
1 Lira sterlina	1740 —
1 Marco germanico	156,585
1 Scellino austriaco	23,846
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di settanta allievi ufficiali piloti di complemento

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modifiche;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di settanta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente bando;

c) siano dotati della idoneità fisio-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano e di ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare, ed abbiano una statura non inferiore a 160 cm. ed una acuità visiva non inferiore a 9/10 in un occhio ed a 7/10 nell'altro senza correzione;

d) non abbiano ancora adempiuto gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dismessi da precedenti corsi per allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare;

f) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 1° reparto - 5ª Divisione concorsi - Roma, la domanda in carta legale da L. 200 (anche in caso di povertà del concorrente) non oltre il 31 maggio 1961.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda: (v. allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere, dopo il loro congedamento agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 1° reparto - 5ª Divisione concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal corso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'Istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle materie di esame;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 7, oppure titoli di studio superiori a quello richiesto.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente Aero club, con specifica delle ore di volo effettuate;

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina;

4) atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore (se il giovane è minorenne) o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi all. 2, carta bollata da L. 100).

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro potrà escludere quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso le scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento della idoneità fisio-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare che verranno stabiliti dal Ministero e che saranno indicati ai singoli candidati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni. Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli accertamenti, per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1ª « ottima »; 2ª « buona »; 3ª « sufficiente ».

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro legale documento di riconoscimento, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti psicofisiologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria « ottima », 55 punti per la 2ª categoria « buono ». Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

2) al titolo di studio: con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati, moltiplicata per dieci;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 75 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto « C » di pilota di aliante veleggiatore;

b) 1 punto per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 3 punti;

c) da 1 a 10 punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente bando, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla Commissione.

A parità di merito sarà data la preferenza nell'ordine ai figli dei caduti od invalidi dell'Aeronautica militare, agli orfani di guerra, ai figli di mutilati od invalidi di guerra o per servizio, agli orfani di militari e funzionari civili dell'Amministrazione aeronautica, agli orfani di militari e funzionari civili delle altre forze armate, ai figli di militari e di impiegati civili di ruolo delle Ammnistrazioni dello Stato, ai più giovani di età.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed i viaggi relativi, saranno a carico dell'Amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le scuole stesse, con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici

Essi saranno promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano essi saranno promossi al grado di sergente.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di coplemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e in tale qualità completano, col grado di sergente, la ferma di leva.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per ragioni fisiche o per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Aeronautica, col grado raggiunto.

I predetti possono, però, partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeornautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Aeronautica, col grado raggiunto.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cinque anni, gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito la indennità mensile di aeronavigazione.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Art. 14.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, che non siano stati dimessi da precedenti corsi e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, stante

il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai Comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportate dagli stessi.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di 5 anni con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1961
Registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 37. — LAZZARINI

ALLEGATO n. 1

Modello di domanda su
carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare
1° reparto - 5ª Divisione concorsi.
ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . (provincia di . .)
il . . . . . appartenente al Distretto militare
di . . . . abitante a (1) . . . .
(provincia di . .) via .
n. . . chiede di essere ammesso al corso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito presso l'Istituto o la Scuola di . . nell'anno . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) .

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni 5 a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
ecc.

. . . . . li . . . .
(data)

Firma . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5) .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva

I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di anni 5 con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il comando di reparto presso il quale prestano servizio.

(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza, o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovisi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

ALLEGATO n. 2

COMUNE DI . . . .

Atto di assenso
(per l'arruolamento di un minorenne
su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Sindaco)

L'anno . . . . . . è questo di . . . . . . del mese di . . . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig (1) . . . .
del minorenne (2) . . . .
il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo ufficiale pilota di complemento.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

li . . .

Il Dichiarante
. . . .

Il Sindaco
. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(2116)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre successivo, registro n. 21 Interno, foglio n. 224, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Nicastro dott. Raimondo, vice prefetto capo della Divisione personale di pubblica sicurezza.

Componenti:

Berardengo dott. Giovanni, vice prefetto ispettore;

Mignone dott. Giuseppe, direttore di ragioneria di 1ª classe;

Carta dott. Cesare, direttore di sezione;

Coletta dott. Liberatore, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Giacomo Tedeschi, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale di pubblica sicurezza.

Sono aggregati alla suddetta Commissione, quali esperti con voto consultivo, l'interprete principale sig. Pierino Fiorellino, per la prova facoltativa di lingue straniere e l'ispettore principale di 2ª classe sig. Antonino Costa, per la prova facoltativa di stenografia.

Ai componenti della Commissione esaminatrice spettano i compensi previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1961

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1961
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 384. — TORRE

(2225)

Seconda assegnazione dei vincitori del concorso per titoli per il conferimento di duecentouno posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe terza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 28 luglio 1959, con il quale è stato indetto il concorso per titoli per il conferimento di duecentouno posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe terza;

Visto il decreto ministeriale in data 25 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 17 dicembre 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso medesimo;

Considerato che il candidato classificato al 392° posto della anzidetta graduatoria, il quale riveste la qualifica di segretario capo di 3ª classe, è stato rinviato a giudizio e, pertanto, la sua assegnazione ad una delle sedi messe a concorso e la conseguente nomina alla qualifica superiore debbono essere sospese ai sensi dell'art. 1 sub 199 della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Viste le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno dei candidati ha concorso e considerate le esigenze di servizio;

Tenuto conto, altresì, delle rinunzie manifestate da alcuni candidati;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

I sottonotati candidati, vincitori del concorso per titoli per il conferimento di duecentouno posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe terza sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate, a decorrere dal 20 aprile 1961:

1) Santangelo Alberto: Este (Padova);
2) Brunello Ugo Tito: Mogliano Veneto (Treviso);
3) Napolitano Sebastiano: Eboli (Salerno);
4) Bottrighi Luigi: Portomaggiore (Ferrara);
5) Marzullo Umberto: Chianciano Terme (Siena);
6) Fuscà dott. Cesare: Alatri (Frosinone);
7) Galelli Arturo: Lucera (Foggia);
8) Nuzzi dott. Saverio: Terlizzi (Bari);
9) Teramo Antonio: Montepulciano (Siena);
10) Fedele dott. Antonino: Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno);
11) Strianese Carmine: Minturno (Latina);
12) Di Blasi Vito: Castiglione Fiorentino (Arezzo);
13) Rotolo Simone Pietro: Pachino (Siracusa);
14) Focarile Aristide: Fivizzano (Massa Carrara);
15) Cotti Cometti Domenico: Pontevico (Brescia);
16) Mauro dott. Luigi: Montespertoli (Firenze);
17) Zangrandi Dante: Migliarino (Ferrara);
18) Savoldi Sansone: Serra San Bruno (Catanzaro);
19) Martinotti dott. Giacomo: Copertino (Lecce);
20) Signorini dott. Zeffiro: Montenero di Bisaccia (Campobasso);
21) Gorni dott. Emilio: Santa Maria di Sala (Venezia);
22) Perruggino Giovanni: Ascoli Satriano (Foggia);
23) Rinaldi dott. Mario: San Bartolomeo in Galdo (Benevento);
24) Crisopulli dott. Domenico: Gualdo Cattaneo (Perugia);
25) Cantera Giuseppe: Pratola Peligna (L'Aquila);
26) Ripossi Antonio: Bibbiena (Arezzo);
27) Belmonte Michele: Casarano (Lecce);
28) Colomba Antonino: Campiglia Marittima (Livorno);
29) Di Iorio Tommaso: Cittanova (Reggio Calabria);
30) Dalmazzo Francesco: Campolongo Maggiore (Venezia);
31) Gotelli Lorenzo: Matino (Lecce);
32) Carnevale Donato: Guglionesi (Campobasso);
33) Caruana Salvatore: Sommatino (Caltanissetta);
34) Magnani Giovanni: Parabita (Lecce);
35) Ghergia dott. Dionisio: Lavello (Potenza);
36) Ventura dott. Alfredo: San Fratello (Messina);
37) De Matthaeis dott. Giovanni: Treia (Macerata);
38) Battaglia Amedeo: Mercato Saraceno (Forlì);
39) Lojelo Salvatore: Oppido Mamertina (Reggio Calabria);
40) Vitale Francesco: San Vito al Tagliamento (Udine);
41) Bove Giosuè: San Cipriano d'Aversa (Caserta);
42) Lo Sasso Copeti dott. Luigi M.: Sannicandro Garganico (Foggia);
43) Giuberti dott. Riccardo: Pisticci (Matera);
44) Bongiorni Francesco: Muro Lucano (Potenza);
45) Belliardo Angelo: La Maddalena (Sassari);
46) Catanzano Angelo: Grotteria (Reggio Calabria);
47) Maggi Giovanni: Oria (Brindisi);
48) Pasquinelli Dino: Civitella in Val di Chiana (Arezzo);
49) Piazza Vito: Castiglione di Sicilia (Catania);
50) Nardi Michele: Grassano (Matera);
51) Leoni Attilio: Marsico Nuovo (Potenza);
52) De Iorio Alfredo: Tricarico (Matera);
53) Bortone Ugo: Maglie (Lecce);
54) Stanzione Enrico: Civitella del Tronto (Teramo);
55) Rossi Terenzio: Montebello Ionico (Reggio Calabria);
56) Musumeci Umberto: Riesi (Caltanissetta);
57) Felice dott. Pio: Boiano (Campobasso);
58) Rachini Gino: Colonnella (Teramo);
59) Spada Riccardo: Butera (Caltanissetta);
60) Patalano dott. Michelangelo: Troina (Enna);
61) Mastrangelo Giovanni: Valdobbiadene (Treviso);
62) Di Maggio Domenico: Villarosa (Enna);
63) Guerrieri Salvatore: Canicattini Bagni (Siracusa);
64) Basile Giuseppe: Crispiano (Taranto);
65) Mejorin Guido: Aidone (Enna);
66) Casara Brunetto: Agira (Enna);
67) Nocita Deodato: Calascibetta (Enna);
68) Sallustio dott. Vito: Centuripe (Enna);
69) Laporta dott. Vito: Villacidro (Cagliari);
70) Saracino dott. Vincenzo: Ugento (Lecce);
71) Sturam Valentino: Bosa-Modolo (Nuoro).

Quelli fra i predetti candidati, i quali rivestono la qualifica di segretario capo di 3ª classe o di vice segretario, sono nominati segretari capi di 2ª classe con la stessa decorrenza e subordinatamente alla effettiva assunzione del servizio presso la sede assegnata.

I prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 marzo 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(2227)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Lecco

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 novembre 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Lecco (Como);

Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Lecco, nell'ordine appresso indicato:

1. Tossi dott. Carlo . . . . . punti 90,69 su 132
2. Bonasia dott. Michele . . . . » 86,54 »
3. Soardi dott. Mario . . . . » 85,52 »
4. Romano dott. Antonio . . . . » 85,26 »
5. Vucusa dott. Riccardo . . . . » 83,46 »
6. Succi Cimentini dott. Flobert . . » 83,08 »
7. Pianigiani dott Quintilio . . » 80,76 »
8. Di Pilla dott. Giovanniangelo . » 80,55 »
9. Schiavina dott. Renato » 80,54 »
10. Quadri dott. Luigi » 78,85 »
11. Pasqualis dott. Marcello » 78,42 »
12. Di Simine dott. Eugenio . » 77,73 »
13. Castiglioni Michele » 77,18 »
14. Piccaia dott. Matteo . » 76,36 »
15. Eydoux dott. Ermanno . » 76,33 »
16. Brunetti dott. Giulio . . » 75,93 »
17. Zaffarano dott. Michele . » 75,82 »
18. Greco dott. Lorenzo » 74,57 »
19. Silvano dott. Giulio » 74,10 »
20. Di Santo dott. Angelo . » 74 — »
21. Sardella dott. Pasquale » 73,73 »
22. Rodighiero dott. Rocco » 73,40 »
23. Schinco dott. Emilio » 73,14 »
24. Calvano Carlo » 70,58 »
25. Panebianco dott. Gaetano . » 68 — »
26. Camassa Gino » 66,02 »
27. Galli dott. Emilio » 65,26 »
28. Salvo Antonino » 61 — »
29. Cucchieri dott. Walter . » 58,93 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(2226)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nel comune di Palermo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 903 dell'8 febbraio 1960, con il quale venne bandito il concorso per cinque posti di veterinario condotto vacanti nel comune di Palermo alla data del 30 novembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nonchè la graduatoria dei concorrenti dalla stessa formulata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Cuti Salvatore . . . punti 54,42
2. Di Bella Porfirio » 54,03
3. Traina Gaetano . . » 52,54
4. Di Girolamo Gioacchino . . » 52,12
5. Demma Ignazio . » 51,16
6. Marino Giuseppe . . . . » 48,92
7. Montalto Angelo . . . . » 48,30
8. Gissara Cesare . . . » 48,22
9. Chiarenza Giuseppe . . » 48,19
10. Romeo Giuseppe . » 47,99
11. Di Bartolomeo Rosario . . . » 47,69
12. Caruso Antonino . . . . punti 47,50
13. Farruggia Gaetano . . . . » 46,92
14. Lo Presti Andrea . . . . » 46,86
15. Campisi Paolo . . . . » 46,65
16. Isgrò Salvatore . . . . » 46,52
17. La Face Giovanni . . . . » 46,45
18. De Pasquale Francesco . . . . . » 46,35
19. Manes Nicola . . . . » 46,03
20. Campisi Melchiorre . . . . » 45,97
21. Di Stefano Carlo . . . . » 45,36
22. Cutrera Pasquale . . . . » 45,01
23. Valenti Giuseppe . . . . » 44,91
24. Castello Gandolfo . . . . » 44,77
25. Renda Stanislao . . . . » 44,56
26. Barchitta Gaetano . . . . » 44,22
27. Ferruggia Antonino . . . . » 44,05
28. Billone Carmelo . . . . » 43,72
29. Donato Pietro . . . . » 43,18
30. Asaro Calogero . . . . » 43,05
31. Fichera Nunziato . . . . » 42,87
32. Tamburino Croce Agrippino . . . . » 42,62
33. Cartella Ignazio . . . . » 42,45
34. Macrì Salvatore . . . . » 42,44
35. Montesanti Francesco . . . . . . » 42,37
36. Dell'Erba Salvatore . . . . » 41,93
37. Trentacoste Nicolò . . . . » 41,44
38. Puletto Giovanni . . . . » 41,04
39. Vallone Ignazio . . . . » 40,24
40. Moricca Gino Oreste . . . . . . » 40,21
41. Matranga Giovanni . . . . » 39,96
42. La Cavera Salvatore . . . . . . » 39,45
43. Massara Rocco . . . . » 38,93
44. Mutidieri Luigi . . . . » 38,26
45. D'Aura Sebastiano . . . . » 38,09
46. Maggio Salvatore . . . . » 37,44
47. Ferrari Giacinto Michele . . . . . » 36,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e del Comune interessato.

Palermo, addì 5 aprile 1961

Il veterinario provinciale: CARRA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 903 dell'8 febbraio 1960, con il quale venne bandito il concorso per cinque posti di veterinario condotto vacanti nel comune di Palermo alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 2597 del 5 aprile 1961, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso per titoli ed esame per cinque posti di veterinario condotto del comune di Palermo nell'ordine appresso indicato:

1) Cuti Salvatore (invalido militare di guerra);
2) Di Bella Porfirio;
3) Traina Gaetano;
4) Di Girolamo Gioacchino;
5) Demma Ignazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio veterinario provinciale e del comune di Palermo.

Palermo, addì 5 aprile 1961

Il veterinario provinciale: CARRA

(2228)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959 per le sedi di Barrafranca (1ª e 2ª condotta) e di Assoro (2ª condotta);
Visto il successivo proprio decreto in data 10 novembre 1960, col quale veniva costituita la Commissione giudicatrice per il predetto concorso;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale, formulata dalla Commissione giudicatrice:

1) Maira Rosario;
2) Giammusso Salvatore;
3) Ingria Enrico;
4) Mendola Roberto;
5) Laneri Giovanni.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Enna, addì 7 aprile 1961

Il medico provinciale: GRASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1051 in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto di Barrafranca (1ª e 2ª condotta) e di Assoro (2ª condotta) vacanti al 30 novembre 1959;
Visto l'ordine di preferenza dei candidati idonei al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le loro modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di essi indicate:

Maira Rosario: Barrafranca (1ª condotta);
Giammusso Salvatore: Barrafranca (2ª condotta);
Ingria Enrico: Assoro (2ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Enna, addì 7 aprile 1961

Il medico provinciale: GRASSI

(2249)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1605 del 9 marzo 1961;
Viste le domande presentate dai candidati dott. Bonelli Luigi e dott. Bottoli Eufemio, circa l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;
Visti gli articoli 23, 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 735 ed il regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1175, circa l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Bonelli Luigi, invalido di guerra: Lecco (IV condotta);
2) Bottoli Eufemio, invalido di guerra: Como (I condotta).

E' revocato il decreto n. 1605 del 9 marzo 1961, per la parte concernente i predetti sanitari dott. Bonelli e dott. Bottoli.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 25 marzo 1961

Il medico provinciale: CAROLA

(2049)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1959;
Visto che la 1ª condotta medica del comune di Aquilonia è rimasta vacante a seguito della rinunzia del vincitore;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presente i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista l'accettazione del dott. Sarno Ennio;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 5465 del 30 dicembre 1960, il dott. Sarno Ennio viene assegnato alla 1ª condotta medica del comune di Aquilonia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 23 marzo 1961

Il medico provinciale dirigente: RAIMONDI

(2115)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.